

TAR Puglia, Sezione I Bari - Sentenza 16/09/2004 n. 4002
legge 109/94 Articoli 2, 8 - Codici 2.2.1, 8.3

Nel caso in cui, per disposizione del bando di gara, ad un appalto misto di lavori, forniture e servizi trova applicazione l'unitaria disciplina dei soli lavori pubblici, nessun rilievo possono assumere ai fini della legittimità (peraltro del solo requisito di capacità finanziaria) i servizi informatici, ivi incluso il "monitoraggio". Tali servizi, d'altro canto, potrebbero egualmente ricondursi alla stessa categoria OG3, comprensiva anche della realizzazione di ogni opera "connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale...nonché di tutti gli impianti automatici, elettromeccanici, elettrici, telefonici, elettronici..." o, al massimo, alla categoria OS30 inerente "...la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione... di reti di trasmissione dati e simili... da realizzarsi in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati già realizzati...". (Fattispecie relativa ad appalto per la realizzazione del "programma degli interventi finalizzati a migliorare la sicurezza stradale. Gestione e aggiornamento informatizzato del catasto degli arredi stradali; manutenzione integrata delle sovrastrutture e della segnaletica delle strade).